

N. R.G. 624/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Lina Tosi	Presidente
dott. ssa Chiara Campagner	Giudice
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **624/2019** promossa da:

LAURO SALVATORE, ALILAURO GRUSON spa , VENICE BLUS PROJECT spa, rappr e dif dal Prof. Avv. Parrella Luca, del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv Denis Rosa in Mestre, via Torre Belfredo. 13

parte attrice

contro

J. LUISE & TOSITTI srl in liquidazione, rappr e dif dagli Avv.ti Gilda Ferri e Francesco Schioppa, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Venezia- Mestre, Via Fpanni n. 34.

parte convenuta

Conclusioni di parte attrice

Voglia l'On.le Tribunale,
in via istruttoria, preliminarmente, previa revoca dell'ordinanza del 13.5.2021, ammettere, se del caso, la prova orale articolata nella seconda memoria 183, VI comma, c.p.c. e, in ogni caso, disporre la consulenza tecnica d'ufficio, ivi richiesta, relativamente ai quesiti di cui ai punti nn. 1 e 2, pagine 5 e 6.
in ogni caso, nel merito,



- 1) accertare e dichiarare che il contratto preliminare sottoscritto in data 27.12.2017 da Salvatore Lauro e dalla società convenuta si è risolto per inadempimento di quest'ultima o, comunque, che tale società non ha adempiuto l'obbligo a contrarre pattuito nel predetto preliminare;
- 2) dichiarare e accertare, conseguentemente, che la società convenuta è tenuta al pagamento del doppio della caparra confirmatoria pattuita al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di € 200.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della messa in mora (21.5.2018) al soddisfo in favore degli attori o, comunque, in favore di Salvatore Lauro;
- 3) acclarata la responsabilità contrattuale e precontrattuale della società convenuta in relazione alle condotte inadempienti e illegittime illustrate in narrativa, sia in ragione della violazione degli obblighi pattizi, sia in ragione della violazione delle regole di correttezza e buona fede nelle trattative e nella esecuzione del contratto, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori in misura di € 1.800.000,00 ovvero nella maggiore o minore misura, che l'On.le Tribunale dovesse ritenere dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al soddisfo;
- 4) condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, anche generali, e compensi del giudizio.

Conclusioni di parte convenuta:

- 1) In via preliminare, per tuziorismo, si reitera la richiesta di chiamata in causa del terzo, dott. Massimo Lanfranchi, da cui la soc. JLT s.r.l. in liquidazione intende essere manlevata da ogni conseguenza negativa derivante dall'eventuale accoglimento di una o più delle domande proposte da parte attrice.
- 2) Nel merito, rigettare le avverse domande perché inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
- 3) Nel merito, in via subordinata, ed all'esito dell'eventuale autorizzazione alla chiamata in causa del dott. Massimo Lanfranchi, condannare quest'ultimo a tenere indenne J. Luise e Tositti s.r.l. in liquidazione da ogni conseguenza negativa derivante dall'eventuale accoglimento di una o più delle domande proposte da parte attrice.
- 4) Condannare in solido le parti attrici al pagamento delle spese di giudizio.

Ragioni della decisione

Gli attori in epigrafe indicati hanno evocato in giudizio la società J. Luise Tositti srl in liquidazione, esponendo che Salvatore Lauro, rappresentante del noto gruppo armatoriale operante nel settore dei collegamenti marittimi, nel corso del secondo semestre del 2017 aveva avviato con la società convenuta una trattativa volta all'acquisto delle partecipazioni detenute dalla stessa nella società Veneziana Bunkeraggi srl, pari all'81,88 % del capitale sociale. In particolare, a seguito di una proposta irrevocabile di acquisto



formulata da Salvatore Lauro in data 30.11.2017, le parti, in data 29.12.2017 avevano sottoscritto un contratto preliminare, che prevedeva l'impegno di Salvatore Lauro ad acquistare, per sé o per persona da nominare, le partecipazioni di J. Luise Tositti in liquidazione in Veneziana Bunkeraggi ed altresì nella società Venice Yacht Pier srl, essendo tuttavia previsto che l'acquisto avrebbe potuto riguardare anche solo le quote di Veneziana Bunkeraggi. Il contratto era risolutivamente condizionato al gradimento alla vendita da parte del CdA di Veneziana Bunkeraggi, secondo quanto espressamente previsto dallo statuto della società le cui partecipazioni erano oggetto di cessione.

Parte attrice ha esposto di avere regolarmente versato la caparra ed altresì di avere sottoscritto, a richiesta del liquidatore della società, degli impegni aggiuntivi a tenerla indenne da spese legali per eventuali contestazioni o azioni giudiziali che fossero emerse a causa della cessione. Ha poi rappresentato che, al fine di dare attuazione all'operazione, la società Alilauro Gruson spa, società di vertice del gruppo Lauro, presieduta da Salvatore, aveva costituito la società Venice Blue Project srl, che avrebbe dovuto rendersi acquirente delle partecipazioni.

Ha quindi dato atto di avere comunicato, in data 09.02.2018, l'*electio amici* al liquidatore della società convenuta, dott. Massimo Lanfranchi, e che quest'ultimo rappresentava tuttavia alla promissaria acquirente di avere appreso che il CdA pareva non essere favorevolmente orientato ad esprimere il proprio gradimento e prospettava l'opportunità di procedere alla revoca del consiglio di Amministrazione.

Ha poi proseguito affermando che, pur consapevole che il CdA avrebbe probabilmente negato il gradimento, il liquidatore aveva egualmente trasmesso l'*electio amici* al CdA il quale, in data 19.02.2018, si opponeva alla cessione delle partecipazioni alla società indicata da Lauro, avendo già espresso, in data 12.02.2018, una preferenza la società Alilaguna spa (con la quale il liquidatore aveva trattenuto parallele trattative pur consapevole della proposta di Lauro).

Successivamente veniva revocato l'organo amministrativo della Veneziana Bunkeraggi, il Cda veniva quindi sostituito da un amministratore unico, dott. Giovanni Boldrin, al quale la convenuta, in base a quanto previsto dal contratto preliminare, in data 27.04.20218 sottoponeva una seconda volta la proposta di acquisto di parte attrice. In data 4 maggio 2018, veniva tuttavia ribadita la preferenza per Alilaguna spa.

Con note successive, il liquidatore della convenuta comunicava alla promissaria acquirente l'asserita risoluzione del contratto preli minare a causa del verificarsi della condizione risolutiva prevista dal contratto.

Tali comunicazioni venivano contestate da parte attrice, la quale, sostenendo che il gradimento previsto dalla clausola contrattuale rivestisse carattere di mera formalità e che pertanto non potesse essere negato, diffidava la convenuta a dare esecuzione al contratto, ottenendo tuttavia un riscontro negativo.

Premesso quanto sopra, parte attrice ha lamentato che la promittente venditrice si sarebbe resa gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il contratto preliminare e in particolare:



- pur sapendo del probabile diniego al gradimento da parte del primo Cda, avrebbe trasmesso *L'electio amici*, laddove invece, quale socio di maggioranza, avrebbe dovuto previamente provvedere alla revoca del Cda e alla nomina di un nuovo CdA che potesse esprimere un parere favorevole;
- avrebbe solo formalmente tentato di rimediare al diniego del precedente CdA, provvedendo alla revoca e sostituzione del nuovo organo amministrativo, il quale, tuttavia, a fronte di esternazioni meramente formali della convenuta volte ad indirizzarlo ad esprimere una preferenza verso parte attrice, avrebbe ribadito la propria preferenza per altra società;
- avrebbe quindi utilizzato lo schermo del gradimento del CdA per sottrarsi agli obblighi assunti in sede di stipula del preliminare, laddove invece avrebbe dovuto chiarire espressamente che l'unica ipotesi di vendita possibile e legittima era quella conclusa con parte attrice; la convenuta si sarebbe dovuta quindi rifiutare di cedere le proprie partecipazioni alla società Alilaguna spa, con la quale peraltro erano state intrattenute trattative nonostante fosse già stato sottoscritto il preliminare;
- la convenuta si sarebbe poi affrettata a concludere la compravendita con Alilaguna spa dopo soli 5 giorni dalla ricezione della nota del dott. Giovanni Boldrin, senza considerare peraltro che tale nota non poteva nemmeno essere qualificata come un diniego di gradimento ma semmai come una conferma della preferenza già accordata ad altra società, che invece si sarebbe dovuta negare, essendo invece tenuto il CdA ad esprimere il proprio gradimento nei confronti dell'attrice.

Le parti attrici hanno dunque chiesto

- la risoluzione per inadempimento della convenuta del contratto preliminare sottoscritto in data 27.12.2017;
- la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata da parte attrice,
- la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.800.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

* * *

Si è costituita la convenuta, contestando le domande attoree, e rappresentando che la clausola di gradimento contenuta nel contratto preliminare, lungi dal rivestire una mera formalità attribuiva alla mera discrezionalità del Cda la scelta sul soggetto acquirente le partecipazioni cedute.

La clausola che non prevedeva la necessità di motivare il diniego, integrava una condizione risolutiva, ben nota alla parte attrice al momento della stipula. L'aver intrattenuto trattative con altri potenziali acquirenti, peraltro iniziate in epoca precedente rispetto all'intervento degli attori, non integrava malafede ma costituiva un comportamento del tutto conforme alla riservatezza propria della dinamica contrattuale.

Nessun inadempimento poteva quindi addebitarsi alla convenuta, essendo il gradimento del CdA riservato alle scelte imprenditoriali degli amministratori, che non possono ritenersi subordinate o comunque assoggettati alle imposizioni dei soci. Al contrario, era la promissaria acquirente ad avere tentato



indebitamente di ingerirsi oltremodo nelle scelte del liquidatore della società, al quale, in denegata ipotesi, si sarebbero dovute imputare le condotte contestate. HA quindi chiesto il rigetto delle domande, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa il liquidatore della società, nei cui confronti si riservava di proporre, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno nei suoi confronti.

* * *

Con ordinanza del 03/08/2019, il Giudice, ritenendo che la domanda proponenda nei confronti del liquidatore da parte della società convenuta, volta ad ottenere il risarcimento del danno patito a causa delle violazioni dei doveri nascenti dall'incarico, non costituisse una domanda di garanzia ma una domanda risarcitoria fondata su di un titolo autonomo e diverso rispetto a quello azionato da parte attrice, ha negato l'autorizzazione alla chiamata del terzo.

La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, cpc.

* * *

La domanda è infondata, per le ragioni che seguono.

Il contratto preliminare sottoscritto tra Salvatore Lauro e J. Luise Tositti srl in liquidazione in data 29 dicembre 2017 (doc. n. 3 parte attrice) prevedeva espressamente, alla clausola 4, che la vendita fosse risolutivamente condizionata all'ottenimento del benessere da parte del Consiglio di Amministrazione della società Veneziana Bunkeraggi, come previsto dallo statuto di quest'ultima (doc n. 4 parte attrice) che, all'art. 6, stabilisce: “ *Qualsiasi trasferimento delle partecipazioni, anche tra soci, è soggetto al preventivo gradimento da parte del consiglio di Amministrazione della società*”.

La clausola statuaria è conforme al dettato dell' art. 2469 cod. civ., ai sensi del quale lo statuto societario può subordinare il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali.

La *ratio* della disposizione è quella di concedere alla società uno strumento per preservare il mantenimento della omogeneità soggettiva della compagine sociale, vietando l'ingresso di individui che, secondo una valutazione discrezionale affidata ad un organo predeterminato, possano in qualche modo alterare gli equilibri sociali o generare future situazioni di conflitto tra i soci restanti. Nei casi come quello in esame, ove la clausola statutaria subordini il consenso al mero gradimento dell'organo a ciò deputato, non è necessario che il diniego al gradimento sia motivato. In tali situazioni, la scelta del nuovo socio è rimessa alla pura discrezionalità degli amministratori i quali, nell'ambito delle loro scelte imprenditoriali, possono scegliere liberamente se favorire o meno l'ingresso di un nuovo socio nella compagine sociale.

Può quindi concludersi che, nell'odierna fattispecie, il trasferimento delle partecipazioni sia stato sottoposto al puro e semplice benessere del CdA, in base ad una clausola contrattuale ben nota dalla parte acquirente, che l'ha accettata.

Si tratta di una clausola lineare, che certamente non può integrare una mera formalità ma che, al contrario, rimette il trasferimento alla scelta insindacabile dell'organo amministrativo.



L'art. 4 del contratto preliminare stabiliva inoltre che, nel caso di mancato ottenimento del gradimento, il promissario acquirente avrebbe potuto invitare la promittente venditrice a reiterare per una sola volta la propria proposta al CdA.

Alcun obbligo positivo ha assunto la promittente venditrice nello stipulare il preliminare, non avendo la stessa promesso il fatto del terzo e non essendosi in alcun modo impegnata ad ottenere il consenso da parte del CdA della società partecipata, dovendosi ritenere che l'organo amministrativo sia libero di svolgere le proprie valutazioni tenendo conto dell'interesse sociale, senza essere assoggettato al volere del socio di maggioranza.

Parte convenuta ha poi eseguito in perfetta buona fede il contratto, avendo provveduto, pur non essendovi tenuta, a revocare l'organo amministrativo che aveva prestato il proprio diniego al contratto, avendo sottoposto una seconda volta la proposta di acquisto all'amministratore unico di nuova nomina ed avendo altresì indicato, nella propria missiva, le motivazioni che, a suo dire, avrebbero dovuto indurre l'Amministratore a preferire la promissaria acquirente.

Non può quindi imputarsi alla convenuta il diniego del gradimento espresso dal dott. Boldrin con la nota del 04/05/2018 (doc n. 21 di parte attrice).

Si tratta di una comunicazione nella quale l'amministratore, affermando la volontà di non modificare le precedenti deliberazioni del CdA (che, in data 19.02.2018, aveva espressamente negato il gradimento alla cessione in favore di parte attrice) ed altresì manifestando espressamente la volontà di mantenere fermo il gradimento espresso alla cessione ad Alilaguna, esprime, sia *per relationem*, rispetto alle precedenti delibere, sia implicitamente, manifestando la volontà di trasferire le partecipazioni a terzi, di non accordare il gradimento.

L'amministratore, pur non essendovi obbligato, stante il tenore della clausola statutaria si richiamata, ha anche offerto le motivazioni che hanno giustificato tale scelta e la preferenza accordata ad altra società.

A seguito della comunicazione del 04.05.2018, deve pertanto ritenersi verificata la clausola risolutiva prevista dal contratto, non integrando inadempimento contrattuale il trasferimento delle partecipazioni avvenuto a favore di Alilaguna spa., poiché, quando tale trasferimento è avvenuto, in data 09/05/2018, il contratto preliminare si era già perfezionato.

Nemmeno l'aver avviato una parallela trattativa con Alilaguna spa può integrare un inadempimento da parte della convenuta, essendo peraltro del tutto plausibile che, a fronte dell'esistenza di una clausola di gradimento che subordina il trasferimento alla volontà di soggetti terzi, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione intrattenga trattative con diversi soggetti, al fine di poter tutelare il proprio interesse al trasferimento anche nel caso in cui l'organo amministrativo neghi il proprio gradimento al primo soggetto indicato.



Dalla lettura del doc. N. d di parte attrice, emerge inoltre che la trattativa con Allaguna spa risale ad epoca antecedente al 4.12.2017 e quindi ad epoca antecedente alla stipula del preliminare oggetto di lite.

* * *

Da tutto quanto sin qui esposto discende che le domande tutte di parte attrice sono infondate e vanno, per l'effetto, rigettate.

Gli attori, soccombenti, vanno condannati a rifondere, in favore delle parti convenute, le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

IL Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda respinta o disattesa, così provvede:

- Rigetta le domande tutte proposte da Salvatore Lauro, Alilauro Gruson spa e Venice Blue Project spa nei confronti di J. Luise & Tositti srl in liquidazione;
- condanna Salvatore Lauro, Alilauro Gruson spa e Venice Blue Project spa, in solido tra loro, a rifondere, in favore di J. Luise & Tositti srl in liquidazione, le spese di lite, che liquida in euro 23.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e accessori come per legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022

Il Giudice Relatore
dott. Lisa Torresan

Il Presidente
dott. Lina Tosi

